



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 07/09/2001

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26
"Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'ammontare del tributo speciale di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi è così determinato:

A. RIFIUTI SPECIALI TAL QUALI

A.1 euro 10 (dieci) per i rifiuti speciali pericolosi;

A.2 euro 6 (sei) per gli altri rifiuti non pericolosi

A.3 euro 4 (quattro) per i rifiuti misti da costruzione e demolizioni.

B. RIFIUTI URBANI TAL QUALI

B.1 euro 20 (venti) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche;

B.2. euro 11 (undici) per i rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l'autorità di bacino o di ambito.

Art. 2

1. Ai fini del calcolo del tributo si tiene conto anche della frazione di tonnellata fino a tre decimali. I registri di cui all'articolo 3, comma 28, della legge n. 549 del 1995, devono riportare il peso dei rifiuti, conferiti in discarica, espresso in tonnellate e/o frazioni di esse, al fine di agevolare le operazioni di verifica.

2. Analoga indicazione deve essere riportata nella dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 30,

della legge n. 549 del 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 settembre 2001

Raffaele Fitto

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

- La Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29/12/1995, n. 302, S.O. si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4, che così dispone (vd. Anche l'art. 42 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446)

4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalate dalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, nei limiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella C allegata alla presente legge, con regolamentazione da effettuare nell'anno successivo a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regioni sono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli di entrata la quota dell'accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spettante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella C; il limite di indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non può comunque essere inferiore a quello determinato per l'anno 1995.

Note all'art. 2

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 28 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e il comma 30 così come aggiunto dall'art. 2, comma 157, della L. 23/12/1997 n. 662:

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

29. omissis

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.

LAVORI PREPARATORI

- D.d.l. n. 13 approvato dalla G.R. il 20/7/2000;
- Approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 77 del 31/8/2001;
- Vistato dal Commissario del Governo con nota del 3/9/2001.